

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 17/01/2025

FATTO

Con ricorso depositato il 19.09.2024 la ricorrente espone di avere acquistato, nel contesto di opere di ammodernamento energetico, beni e servizi di installazione per euro 41.500,00. Una parte del pagamento avveniva mediante finanziamento finalizzato erogato dall'intermediario nella misura di € 14.825,00, da restituire in 120 rate mensili da € 123,55 ciascuna a partire dal mese di giugno 2023. Trascorso un anno dalla stipula del contratto di fornitura, veniva consegnata soltanto una parte di quanto acquistato e, per tale ragione, perdurando l'inadempimento del fornitore, nel mese di gennaio 2024 la ricorrente decideva di non pagare più le rate del finanziamento e di optare per la risoluzione del contratto di finanziamento, che l'intermediario non accordava.

Parte ricorrente chiede quindi la restituzione dell'importo finanziato (€ 14.825,00) oltre interessi, la risoluzione del contratto di finanziamento ed il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, rileva di avere stipulato con la ditta cui si era rivolta la ricorrente una convenzione commerciale che prevedeva la possibilità per i clienti finali di sottoscrivere finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni, corrispondendo tutta o parte della somma del prezzo di acquisto. Evidenzia di aver ricevuto, in data 07.12.2022, dalla società convenzionata, il contratto di finanziamento de quo regolarmente sottoscritto dalla ricorrente, per l'importo di € 14.825,00. Quanto alla domanda di risoluzione, parte resistente deduce che a seguito di verifiche presso la società fornitrice, non è stato rilevato alcun inadempimento da parte della stessa, ragion per cui chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del fornitore del contratto di finanziamento stipulato con la resistente ai sensi dell'articolo 125-quinquies TUB il 17.11.2022.

La norma citata riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di finanziamento, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, a condizione che prima sia stato costituito in mora il fornitore e che l'inadempimento contestato sia di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.); ricorrendo tali condizioni il finanziatore ha l'obbligo di "rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato".

Nella vicenda in esame, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il rapporto di fornitura, quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 quinquies TUB, è incontestato ed emerge anche dalla lettura del contratto di finanziamento (che individua la società fornitrice come intermediaria del credito, l'oggetto del finanziamento compatibile con i beni acquistati e gli importi della fornitura e del finanziamento corrispondenti a quelli dedotti in ricorso).

In atti vi è prova della costituzione in mora che la ricorrente ha trasmesso al fornitore prima della proposizione del ricorso.

Dalla documentazione prodotta può essere agevolmente rilevato il grado di inadempimento in oggetto secondo un metro di valutazione che non richiede analisi o elaborazioni tecniche della documentazione stessa, funzionalmente precluse all'Arbitro (Coll. Coordinamento 12645/2021).

Infatti, dal semplice confronto dei beni inseriti nella commissione di vendita con quelli indicati nei documenti di trasporto risulta che al consumatore non siano stati consegnati beni del valore di euro 21.270,00 (compresi i costi di installazione) su un imponibile totale di euro 34.016,39 (cfr. fattura in atti).

Di conseguenza, posto che il valore complessivo della fornitura dei beni oltre ai relativi servizi di installazione è pari ad € 41.500,00 (iva compresa), di cui € 17.230,00 riferibili a beni consegnati e/o installati secondo il DDT, e che il valore dei prodotti che non sono stati resi al cliente è pari ad € 21.270,00, si ritiene che l'inadempimento incida in ragione del 58,48% sul valore del contratto di fornitura.

L'inadempimento in questione è dunque preponderante e tale da giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento.

Non può essere disposto il rimborso della somma di € 14.825,00, corrispondente - invero - all'importo finanziato, poiché non risulta che la stessa sia stata interamente pagata dalla ricorrente, la quale, peraltro, non ha dato prova del numero di rate pagate.

Quanto alla chiesta liquidazione delle spese, la domanda è priva di supporto documentale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI